

Decreto del 15 dicembre 1977 n. 13348 - Min. Finanze

Approvazione dei modelli da allegarsi alle dichiarazioni di successione e alle dichiarazioni INVIM decennali, dei modelli per le richieste di registrazione degli atti e del sistema di codificazione degli atti pubblici e privati ai fini della rilevazione dei dati da parte dell'anagrafe tributaria.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 349 del 23 dicembre 1977

Allegato 5 - Sistema di codificazione da adottare per la compilazione del quadro C della richiesta di registrazione.

In vigore dal 23 gennaio 2007

Premessa

Il quadro C della richiesta di registrazione prevede l'indicazione:

- a) del codice di negozio;
- b) del negozio:
 - 1) soggetto ad IVA;
 - 2) che usufruisce di agevolazioni fiscali;
 - 3) con effetti sospesi o non definitivi;
- c) del valore;
- d) dei danti causa e degli aventi causa.

Codice di negozio.

Il codice di negozio si compone di quattro caratteri, costituiti da quattro cifre, oppure da una lettera alfabetica seguita da tre cifre.

Il primo carattere, se numerico, varia dall'1 all'8, e individua altrettante categorie di negozi; e' invece alfabetico ove si tratti di atti ed operazioni delle societa', enti assimilati ed associazioni in partecipazione, ed, in tale caso variando dalla lettera A alla lettera T, il primo carattere individua negozi ed operazioni connessi alle vicende tipiche di tali organismi.

Nella parte prima - divisa in nove sezioni - sono indicate, per ciascuna cifra e lettera, le corrispondenti categorie di negozi.

Ogni categoria indicata nelle varie sezioni fa riferimento - come anche la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 - agli atti. Tuttavia se l'atto contiene piu' negozi ognuno di essi va codificato separatamente. Vanno, inoltre, codificati anche i negozi enunciati, sempreche' debbano assoggettarsi all'imposta di registro ai sensi dell'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 634.

Il secondo carattere e' sempre una cifra, ed individua, da 1 a 9, i diritti reali di godimento che con il negozio vengono costituiti o trasferiti, rinunciati, dati in garanzia, assegnati o promessi. Detto secondo carattere assume valore 0 quando si tratta di negozi concernenti diritti diversi da quelli reali.

Nella parte seconda sono elencati i diritti corrispondenti a ciascuna cifra mentre nella parte prima e' specificato, con appositi richiami, quando il carattere relativo al diritto assume il valore 0.

Anche il terzo e quarto carattere sono costituiti da numeri - da 01 a 18 - e compongono un unico elemento che individua gli oggetti. Quando l'oggetto non e' rilevante tale elemento assume valore 00.

Nella parte terza sono elencati, a fianco di ognuno dei valori da 01 a 18 i corrispondenti oggetti; nella parte prima sono specificati, con appositi richiami, i casi in cui l'oggetto deve essere codificato con 00.

In deroga ai suddetti criteri generali di formazione progressiva del codice, alcuni negozi, sono individuati ognuno con un codice specifico, formato anch'esso da quattro caratteri.

L'elenco di detti negozi e' riportato nella parte quarta con a fianco il codice specifico.

Particolari tipi di negozio.

Il secondo dato del quadro C della richiesta di registrazione evidenzia il negozio che:

- 1) e' soggetto all'imposta sul valore aggiunto;
- 2) usufruisce in sede di registrazione di agevolazioni fiscali;
- 3-a) e' soggetto a condizione sospensiva o risolutiva;
- b) e' soggetto ad approvazione od omologazione, ma la registrazione viene richiesta prima che tali provvedimenti siano intervenuti;
- c) produce effetti giuridici suscettibili di essere in tutto o in parte modificati o caducati successivamente per particolari clausole o per la particolare struttura del negozio stesso.

In tali casi - come precisato nelle "avvertenze di carattere generale" - devono essere barrate, quando ricorrono i presupposti, le relative caselle.

I negozi di cui al n. 3, lettera C, sono analiticamente indicati nelle singole sezioni della parte prima, allorché ricorrono.

Valore.

Per valore deve intendersi, la base imponibile determinata o che sarebbe stata determinata ai fini dell'applicazione dell'imposta proporzionale di registro o progressiva sulle donazioni.

Nei casi in cui, per necessita' di codificazione, una unica convenzione deve essere scomposta in piu' codici di negozio, dovra' essere indicato l'unico valore dichiarato, raggruppando i relativi codici con parentesi graffa.

Danti ed aventi causa.

Le espressioni "danti causa" ed "aventi causa", individuano - convenzionalmente - la posizione giuridica, nell'ambito di ciascun rapporto, di tutti i soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati del negozio.

In ogni sezione della parte prima sono specificati i soggetti che - convenzionalmente - devono intendersi per "danti causa" e "aventi causa". Analoga specificazione e' contenuta nella parte quarta per i negozi con codice specifico.

Nelle relative caselle del quadro C della richiesta di registrazione, l'indicazione dei "danti causa" ed "aventi causa" deve essere effettuata riportando, in corrispondenza di ciascun codice di negozio, lo stesso numero d'ordine dei singoli soggetti risultante dal quadro B della richiesta stessa.

Codificazione ed imposta di registro.

La classificazione dei negozi, determinata da motivi connessi esclusivamente alla codificazione, prescinde dal loro trattamento tributario ai fini delle imposte cui sono soggetti.

Dalla classificazione stessa, pertanto, non possono in alcun modo desumersi elementi orientativi, ne' tantomeno utili per l'applicazione dei tributi dovuti sugli atti presentati per la registrazione.

Parte prima

Codici delle categorie degli atti

Avvertenze di carattere generale

1. - Fermo rimanendo il criterio di codificazione, deve essere barrata nella richiesta di registrazione:

- a) la casella 1 per gli atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto;
- b) la casella 2 per gli atti che usufruiscono, in sede di registrazione, di agevolazioni fiscali;
- c) la casella 3 per:
 - gli atti soggetti a condizione sospensiva o risolutiva;
 - gli atti soggetti ad approvazione od omologazione, per i quali la registrazione e' richiesta prima che sia intervenuta l'approvazione od omologazione;
 - gli altri atti espressamente indicati nelle sezioni della parte prima.

2. - Devono essere anche codificati secondo le regole comuni:

- a) le denunce di contratti verbali;
- b) i negozi enunciati, sempreche' debbano assoggettarsi all'imposta di registro ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

Sezione I

Descrizione della categoria	Codice
Atti traslativi a titolo oneroso	1

Nella categoria si devono comprendere i seguenti atti: a) atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili, atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso di diritti reali immobiliari di godimento, provvedimenti di espropriazione per pubblica utilita' e trasferimenti coattivi della proprieta' o di diritti reali immobiliari di godimento (**); b) atti traslativi a titolo oneroso di beni e diritti diversi da quelli indicati nella lettera a); trasferimenti coattivi di detti beni e diritti:	
--	--

(**) Esistono codici specifici, consultare la tabella della parte quarta.
Note:

1) Si considerano due distinti negozi, da codificarsi in base alla categoria in cui e' classificata ogni singola prestazione: i contratti di permuta, quelli permutativi del tipo do ut facias e facio ut des, nonche' le costituzioni di rendite fondiari e semplici.

2) Ferma restando la normale codificazione, deve inoltre, essere barrata la casella n. 3 della richiesta di registrazione per i seguenti atti:

- vendite e aggiudicazioni per persona da nominare (art. 1401 del codice civile);

- vendite con patto di riscatto (art. 1500 del codice civile);

- vendite con riserva di proprieta' (art. 1523 del codice civile);

- vendite con riserva di gradimento, a prova o a campione (articoli 1520, 1521 e 1522 del codice civile).

3) Si intende per:

- dante causa: chi perde il diritto;

- avente causa: chi acquista il diritto.

Sezione II

Descrizione della categoria	Codice
Atti traslativi a titolo gratuito	2
Nella categoria si devono comprendere i seguenti atti: a) atti traslativi a titolo gratuito della proprieta' di beni immobili, atti traslativi o costitutivi a titolo gratuito di diritti reali immobiliari di godimento; b) atti traslativi a titolo gratuito di beni e diritti diversi da quelli indicati nella lettera a), compreso il denaro (**).	

(**) Esistono codici specifici, consultare la tabella della parte quarta.
Note:

1) Nelle donazioni modali non si tiene conto dell'onere (vanno cioe' codificate secondo le regole comuni).

2) Le donazioni miste si considerano due distinti negozi: uno a titolo oneroso e l'altro a titolo gratuito.

3) Ferma restando la normale codificazione, debbono inoltre essere barrati nella casella n. 3 della richiesta di registrazione i seguenti atti:

- donazioni non accettate (art. 782, secondo comma, del codice civile);

- donazioni a favore di persone fisiche o giuridiche che un terzo sceglia tra piu' persone fisiche o giuridiche designate dal donante (art. 778, secondo comma, del codice civile);

- donazioni a favore di nascituri o non concepiti (art. 784 del codice civile);

- donazioni in riguardo di matrimonio (art. 785 del codice civile);

- donazioni a favore di ente non riconosciuto (articolo 786 del codice civile).

4) Si intende per:

- dante causa: chi perde il diritto;

- avente causa: chi acquista il diritto.

Sezione III

Descrizione della categoria	Codice
-----------------------------	--------

Rinunce pure e semplici	3
Nella categoria si devono comprendere le rinunce pure e semplici:	
a) alla proprieta' di beni immobili o a diritti reali immobiliari di godimento;	
b) alla proprieta' di beni o a diritti reali di godimento diversi da quelli indicati nella lettera a).	

Nota:

Deve essere indicato il solo rinunciante, quale dante causa.

Sezione IV

Descrizione della categoria	Codice
Atti di natura dichiarativa	4
Nella categoria si devono comprendere gli atti di natura dichiarativa, relativi:	
a) a beni immobili e diritti reali immobiliari di godimento;	
b) a beni e diritti diversi da quelli indicati nella lettera a) (**);	
c) a rapporti di qualsiasi natura (*).	

(*) Il codice del diritto e il codice dell'oggetto assumono il valore 000.

(**) Esistono codici specifici, consultare la tabella della parte quarta.

Nota:

Deve essere indicato il solo assegnatario, quale avente causa.

Sezione V

Descrizione della categoria	Codice
Atti costitutivi di garanzie reali	5

Nota:

Si intende per:

- dante causa: il debitore o il terzo datore;
- avente causa: il creditore.

Sezione VI

Descrizione della categoria	Codice
Contratti preliminari	6
Nella categoria devono comprendersi i contratti preliminari relativi:	
a) a trasferimenti a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili o di diritti reali immobiliari di godimento;	
b) a trasferimenti a titolo oneroso di beni e diritti diversi da quelli indicati nella lettera a);	
c) a rapporti di qualsiasi natura (*).	

(*) Il codice del diritto e il codice dell'oggetto assumono il valore 000.

Nota:

Si intende per:

- dante causa: il promittente;
- avente causa: il promissario.

Sezione VII

Descrizione della categoria	Codice

Altri atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, comprese le cessioni degli atti stessi (*) (**)	7
---	---

(*) Il codice del diritto e il codice dell'oggetto assumono il valore 000.

(**) Esistono codici specifici, consultare la tabella della parte quarta.

Note:

1) Agli effetti della codificazione, i contratti permutativi del tipo *ut facias, facio ut des* e *facio ut facias* si considerano due distinti negozi. Pertanto la prestazione relativa al dare va codificata con il codice 1, mentre quella relativa al *facere*, con il codice 7.

Agli stessi effetti si considerano due distinti negozi: la costituzione di rendita fondiaria e semplice, la anticipazione bancaria su pegno di titoli e merci, il mandato di credito e l'anticresi.

2) Non debbono essere codificate le quietanze quando vengono rilasciate nello stesso atto che contiene il negozio cui si riferiscono.

3) Salvo quanto previsto per i codici specifici, tutti i soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati degli atti compresi in questa categoria debbono essere indicati come "danti causa".

Sezione VIII

Descrizione della categoria	Codice
Atti non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (*) (**)	8

(*) Il codice del diritto e il codice dell'oggetto assumono il valore 000.

(**) Esistono codici specifici, consultare la tabella della parte quarta.

Nota:

Quando l'atto contiene solo negozi compresi in questa categoria non devono essere indicati il dante e l'avente causa.

Qualora, invece, l'atto contenga anche negozi compresi in altre categorie, i soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati degli atti di questa sezione, vanno indicati, in corrispondenza del relativo codice di negozio (8000), tutti come danti causa.

Rimane salvo, in ogni caso, quanto previsto per gli atti con codice specifico.

Sezione IX

Atti di società di ogni tipo ed oggetto, di associazioni, consorzi, enti ed organizzazioni di persone e di beni, con o senza personalità giuridica, comprese le operazioni equiparate di società ed enti esteri e atti di associazioni in partecipazione.

Titolo I

Descrizione della categoria	Codice
Atti di conferimento:	
per costituzione	A
Nella categoria devono comprendersi i conferimenti relativi:	
a) a beni immobili e diritti reali immobiliari di godimento;	
b) a beni e diritti diversi da quelli indicati alla lettera a), compreso il denaro;	
c) a rapporti di qualsiasi natura (*).	
Per aumento di capitale con contestuale sottoscrizione anche parziale	B
Nella categoria devono comprendersi i conferimenti relativi:	
a) a beni immobili e diritti reali immobiliari di godimento;	

b) a beni e diritti diversi da quelli indicati alla lettera a), compreso il denaro (**);		
c) a rapporti di qualsiasi natura (*).		

(*) Il codice del diritto e il codice dell'oggetto assumono il valore 000.

(**) Esistono codici specifici, consultare la tabella della parte quarta.

Note:

1) Si intende per:

- dante causa: ogni singolo socio;
- avente causa: la societa' o ente.

2) Per l'aumento di capitale destinato alle sedi secondarie di societa' o enti esteri, stabilite nel territorio dello Stato italiano, deve essere indicato come dante causa: la societa' o ente estero; come avente causa: la sede secondaria.

Titolo II

Descrizione della categoria	Codice
Atti di fusione di societa' di qualunque tipo (*)	C

(*) Il codice del diritto e il codice dell'oggetto assumono il valore 000.

Nota:

Per gli atti di fusione mediante "incorporazione" devono essere indicate come dante causa: la societa' incorporata; come avente causa: la societa' incorporante.

Per gli atti di fusione mediante "unione" devono essere indicate come dante causa: le societa' fuse; come avente causa: la nuova societa'.

Titolo III

Descrizione della categoria	Codice
Atti di assegnazione	D
Nella categoria devono comprendersi le assegnazioni relative:	
a) a beni immobili e diritti reali immobiliari di godimento;	
b) a beni e diritti diversi da quelli indicati nella lettera a), compreso il denaro;	
c) a rapporti di qualsiasi natura (*).	

(*) Il codice del diritto e il codice dell'oggetto assumono il valore 000.

Nota:

Si intende per:

- dante causa: la societa' o ente;
- avente causa: il socio assegnatario.

Titolo IV

Descrizione della categoria	Codice
Atti relativi ad altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni (*)	E

(*) Il codice del diritto e il codice dell'oggetto assumono il valore 000.

Nota:

Per gli atti compresi in questa categoria, deve essere indicata solo la societa' o ente, come dante causa.

Titolo V

Descrizione della categoria	Codice
Deliberazioni o verbali di emissione di obbligazioni o altri titoli di credito emessi in serie (*) (**)	F

(*) Il codice del diritto e il codice dell'oggetto assumono il valore 000.

(**) Esistono codici specifici, consultare la tabella della parte quarta.

Nota:

Per gli atti compresi in questa categoria, deve essere indicata solo la società emittente, come dante causa.

Titolo VI

Descrizione della categoria	Codice
Costituzioni di associazioni ed enti senza conferimenti (*)	H

(*) Il codice del diritto e il codice dell'oggetto assumono il valore 000.

Nota:

Per gli atti compresi in questa categoria, deve essere indicata solo l'associazione o l'ente come dante causa.

Titolo VII

Descrizione della categoria	Codice
Atti costitutivi di associazioni in partecipazione	L
Nella categoria devono comprendersi gli apporti dell'associato relativi: a) a beni immobili e diritti reali immobiliari di godimento; b) a beni e diritti diversi da quelli indicati nella lettera a), compreso il denaro; c) a rapporti di qualsiasi natura (*) (**).	

(*) Il codice del diritto e il codice dell'oggetto assumono il valore 000.

(**) Esistono codici specifici, consultare la tabella della parte quarta.

Nota:

Si intende per:

- dante causa: l'associato;
- avente causa: l'associante.

Titolo VIII

Descrizione della categoria	Codice
Atti di assegnazione all'associato	P
Nella categoria devono comprendersi le assegnazioni relative: a) a beni immobili e diritti reali immobiliari di godimento; b) a beni e diritti diversi da quelli indicati nella lettera a), compreso il denaro; c) a rapporti di qualsiasi natura (*).	

(*) Il codice del diritto e il codice dell'oggetto assumono il valore 000.

Nota:

Si intende per:

- dante causa: l'associante;
- avente causa: l'associato.

Titolo IX

Descrizione della categoria	Codice
Altri atti o verbali non previsti nelle categorie precedenti (*) (**)	T

(*) Il codice del diritto e il codice dell'oggetto assumono il valore 000.

(**) Esistono codici specifici, consultare la tabella della parte quarta.

Nota:

Per gli atti compresi in questa categoria, deve essere indicata solo la società o l'ente come dante causa.

Parte seconda

Codici dei diritti

Descrizione della categoria	Codice
Diritti reali di godimento:	
piena proprieta'	1
nuda proprieta'	2
usufrutto	3
uso ed abitazione	4
diritto di superficie e concessione ad aedificandum	5
enfiteusi	6
diritto del concedente l'enfiteusi (direttario)	7
affrancazione e devoluzione del fondo enfiteutico	8
servitu' prediali	9
Diritti di natura diversa da quella reale	0

Parte terza
Codici degli oggetti

Nota:

Un unico negozio, se relativo a piu' oggetti, deve essere scomposto in tanti codici (ognuno di quattro caratteri), quanti sono gli oggetti.

Descrizione della categoria	Codice
Terreni agricoli comprese le scorte, i fabbricati rurali e le altre pertinenze, situati nel territorio dello Stato	01
Fabbricati e relative pertinenze, situati nel territorio dello Stato	02
Costruzioni destinate specificatamente all'esercizio di attivita' commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicali trasformazioni, comprese le pertinenze, situate nel territorio dello Stato	03
Cave e torbiere	04
Immobili situati all'estero	05
Denaro	06
Crediti	07
Veicoli a motore e rimorchi	08
Navi	09
Aeromobili	10
Macchinari	11
Beni mobili compreso il denaro oggetto di rendita perpetua o vitalizia	12

Titoli del debito pubblico	13
Azioni, quote sociali, quote di partecipazione di societa' di qualunque tipo ed oggetto, nonche' associazioni, consorzi, enti ed organizzazioni con o senza personalita' giuridica	14
Titoli obbligazionari	15
Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno letterarie ed artistiche. Diritti nascenti da invenzioni industriali, da modelli di utilita' e da modelli e disegni ornamentali	16
Altri beni mobili	17
Aziende	18
Terreni edificabili o suscettibili di utilizzazione edificatoria, e relative pertinenze, in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo	19
Terreni non edificabili e non suscettibili di utilizzazione edificatoria, diversi da terreni agricoli e relative pertinenze	20
Oggetto non rilevante (*)	00

(*) I negozi per i quali l'oggetto non assume rilevanza sono indicati, con appositi richiami, in ogni singola sezione della parte prima.

Parte quarta

Tabella dei negozi con codice specifico
Sezione I - Atti traslativi a titolo oneroso

	Codice specifico		Denominazione del negozio	Dante causa	Avente causa
1	1001	Bene demaniale	concessione di uso eccezionale (quando l'uso concesso e' equiparabile ad un diritto reale di godimento)	concedente	cessionario
2	1002	Miniera	concessione	concedente	cessionario
3	1003	Sepolcro	concessione perpetua o a tempo indeterminato di aree, celle locali e colombari cimiteriali	concedente	cessionario

Sezione II - Atti traslativi a titolo gratuito

	Codice specifico		Denominazione del negozio	Dante causa	Avente causa
4	2001	Rendita vitalizia	costituzione a titolo gratuito	costituente	beneficiario

Sezione IV - Atti di natura dichiarativa

	Codice specifico		Denominazione del negozio	Dante causa	Avente causa
5	4001	Impresa familiare	atto di determinazione delle quote di partecipazione agli utili		singoli partecipanti

Sezione VII - Altri atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale

	Codice specifico		Denominazione del negozio	Dante causa	Avente causa
6	7001	(*) Rendita fondiaria e rendita semplice	costituzione	costituente	beneficiario
7	7002		riscatto	riscattante	riscattato
8	7003	Appalto		committente	appaltatore
9	7004	Mutuo		mutuatario	mutuante
10	7005	Trasporto	di persone	viaggiatore	vettore
			di cose	mittente	vettore
11	7006	Agenzia		preponente	agente
		Commissione		committente	ommissionario
		Spedizione		mandante	spedizioniere
12	7007	Anticresi (**)		debitore	creditore
		Fideiussione	comprese le altre malleverie	fideiussore	creditore
13	7008	Locazione	di beni immobili con patto di trasferimento vincolante per ambedue le parti	locatore	conduttore
13-bis	7009	Quietanza		creditore	debitore
14	71 (***)	Locazione finanziaria		concedente	utilizzatore
15	72 (***)	Locazione	non finanziaria	locatore	conduttore
		Affitto		locatore	affittuario

| Noleggio | noleggiante | noleggiatore |

Sezione VIII - Atti non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale

	Codice specifico		Denominazione del negozio	Dante causa	Avente causa
16	8001	Comodato		comodante	comodatario
17	8002	Ipoteca	consenso a cancellazione	creditore	debitore
18	8003	Riserve di caccia	costituzione		singoli costituenti

Sezione IX - Titolo I - Atti di conferimento per aumento di capitale

	Codice specifico		Denominazione del negozio	Dante causa	Avente causa
19	B001	Aumento di capitale	mediante il passaggio di riserve a capitale, sia con aumento del valore nominale delle azioni, che mediante assegnazione gratuita di nuove azioni (vedi anche n. 21)	societa'	soci

Sezione IX - Titolo V - Deliberazioni o verbali di emissione di obbligazioni o di altri titoli emessi in serie

	Codice specifico		Denominazione del negozio	Dante causa	Avente causa
20	F001	Emissione di obbligazioni	convertibili in azioni	societa' emittente	

Sezione IX - Titolo VIII - Atti costitutivi di associazioni in partecipazione

	Codice specifico		Denominazione del negozio	Dante causa	Avente causa
21	L001	Attivita' lavorativa	apporto da parte dell'associato	associato	associante

Sezione IX - Titolo IX - Altri atti o verbali non previsti nelle categorie precedenti

	Codice specifico		Denominazione del negozio	Dante causa	Avente causa
22	T001	Aumento di capitale	deliberazioni o verbali senza contestuale sottoscrizione	societa'	